

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL CIMITERO COMUNALE

*approvato con delibera di Consiglio comunale n.03 del 21.03.2012
modificato con delibera di Consiglio comunale n.25 del 18.11.2013
modificato con delibera di Consiglio comunale n.08 del 30.04.2014*

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Competenze e responsabilità

Art. 3 - Ambito soggettivo ed oggettivo

Art. 4 - Servizio di custodia

Art. 5 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

Art. 6 - Orari

Art. 7 - Divieti

Art. 8 - Riti funebri

Art. 9 - Fiori, corone ed altri omaggi ai defunti

Art. 10 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 11 - Fiori, piante, ceri e materiali ornamentali

Titolo II - Denunce, cause ed accertamento di morte

Art. 12 - Dichiarazione di morte

Art. 13 - Sala per autopsie

Art. 14 - Permesso di seppellimento

Titolo III - Imprese di pompe funebri – trasporti funebri - feretri

Art. 15– Norme sul trasporto in generale

Art. 16 – Imprese di pompe funebri - Autorizzazione – Funzioni

Art. 17 – Divieti

Art. 18 - Servizio di trasporto funebre

Art. 19 - Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 20 - Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e viceversa

Art. 21 - Autorizzazione al trasporto fuori dal cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 22 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 23 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

Art. 24 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti

Art. 26 - Tariffe dei trasporti funebri

Art. 27 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 28 - Verifica e chiusura feretri

Art. 29 - Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

Titolo IV – Cimitero e sepolture

Capo I - Cimiteri

Art. 30 - Disposizioni generali

Art. 31 – Ammissione al cimitero

Art. 32 – Piano regolatore

Art. 33 – Divisione del cimitero in aree

Capo II - Inumazione e tumulazione

Art. 34 - Inumazione

Art. 35 - Cippo

Art. 36 – Sepolture a tumulazione

Art. 37 - Deposito provvisorio

Capo III - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 38 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 40 – Collocamento delle ossa

Art. 41 – Rifiuti cimiteriali

Capo IV - Cremazione

Art. 42 - Cremazione

Art. 43– Autorizzazione alla cremazione

Art. 44 – Cremazione dei cadaveri

Art. 45 – Cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 46 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

Art. 47 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 48 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 49 – Verbale di consegna - Registro

Titolo V - Concessioni

Art. 50 – Tipi e durata delle concessioni

Art. 51 - Subentri

Art. 52 - Rinunce

Art. 53 - Revoca

Art. 54 - Decadenza

Art. 55 - Estinzione

Titolo VI - Lavori privati nei cimiteri

Art. 56 - Accesso al cimitero

Art. 57 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

Art. 58 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 59 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 60 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 61 - Orario di lavoro

Art. 62 - Vigilanza

Titolo VII – Servizio di illuminazione votiva

Art. 63 – Modalità di gestione

Titolo VIII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 64 – Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 65 – Mappa

Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 67 – Concessioni pregresse

Art. 68 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

Art. 69 – Norma di rinvio

Art. 70 – Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art.344 del T.U. delle leggi sanitarie 2730, luglio 1934, n.1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, con la L. n.130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n.24, 24 giugno 1993 e n.10 del 31 luglio 1998, della Legge Regione Campania n.12 del 24 novembre 2001, della L. R. Campania n.20/2006, e della legge Regione Campania del 21/01/2010 n.2 art.75 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- la salma è il corpo umano privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- il cadavere è la salma, una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;
- il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;
- la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia ed ossari;
- la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- l'ossario comune è un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali non è stata chiesta diversa destinazione dagli aventi titolo;
- i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
- i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art. 2 – Competenze e responsabilità

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune di Trentinara e le relative attribuzioni sono esercitate dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, il quale si avvale per lo scopo:

- a) dell'A.S.L. competente per zona cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n.285, in particolare la tenuta del registro decessi con le cause di morte, la disposizione e gestione dei medici necroscopici, le disposizioni, la vigilanza ed il controllo dei trasporti funebri intercomunali, l'autorizzazione mezzi per il trasporto dei cadaveri;
- b) dell'ufficio comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza (stesura e trascrizioni di atti di morte,

statistica di competenza, autorizzazioni al trasporto dei cadaveri in altri Comuni, rilascio permessi per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero); Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 3 – Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Nel cimitero comunale di Trentinara vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali fino al 3° grado di persone residenti in questo Comune;
- g) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate concessionarie di cellette-ossario;
- h) le salme, tumulate in altri cimiteri, del coniuge o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Trentinara.

Art. 4 – Servizio di custodia

1. Nel cimitero comunale sarà assicurato un servizio di custodia. Il responsabile di tale servizio o il personale incaricato presso il cimitero dovrà garantire la custodia e la manutenzione del cimitero e dei servizi che in esso si svolgono.

2. In particolare, il personale addetto:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione;
- iscrive sull'apposito registro, vidimato dal Responsabile del settore in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal regolamento di cui al DPR 10.09.90 n.285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti etc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia affinché ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco conservando le chiavi del cancello;

-vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato e controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari.

3. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il personale del Comune o ditta esterna incaricata, cui spettano, in particolare, i seguenti compiti:

-esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, esegue le tumulazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, etc.;

-attende alla pulizia dei locali del cimitero, dei campi e vialetti e mantiene curate le siepi;

-assolve a tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

Art. 5 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, espleta funzioni di custodia.

2. Il personale dei cimiteri è tenuto a:

a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza;

c) vigilare sull'afflusso, sulle attività che si svolgono al suo interno e sulla permanenza dei visitatori.

3. A tale personale è vietato:

a) svolgere attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte dei visitatori, delle ditte o di chiunque altro;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 6 - Orari

1. Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, secondo l'orario stagionale stabilito con ordinanza del Sindaco che per conoscenza al pubblico viene affissa all'ingresso del cimitero.

2. Nel cimitero non è consentita la permanenza dei visitatori al di fuori del normale orario di visita.

3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, cinque minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga nell'ora prescritta.

Art. 7 - Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con l'austerità del luogo. E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le

cose di pertinenza delle tombe, gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

2. I bambini di età inferiore ai dieci anni possono accedere solo se accompagnati da adulti. E' fatto divieto assoluto di introdurre animali nel cimitero.

3. Nel cimitero di norma si può entrare e circolare solo a piedi; è consentito l'accesso di veicoli di supporto per i disabili. I mezzi meccanici, di dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, alle cunette e ai viali possono entrare nel Cimitero solo nei giorni feriali, previa autorizzazione, e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

4. Nel cimitero è vietato, inoltre, in particolare:

a) parlare ad alta voce;

b) introdurre insegne, striscioni ed affiggere manifesti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;

g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

i) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme, se non appartenenti alla propria famiglia;

l) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;

m) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione Comunale;

n) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc... attivati nell'ambito dei cimiteri;

o) qualsiasi attività commerciale.

5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

6. Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero dovranno sottoscrivere con il responsabile di settore un verbale di consistenza comprendendo anche documentazione fotografica, se richiesta.

7. Le imprese sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

8. I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori ed i materiali di risulta (di scavo o rifiuto) devono essere depositati in luoghi indicati dal Responsabile dell'U.T.C. e, alla fine dei lavori, rimossi secondo e smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R.17.07.2003, n.254 e dal D.Lgs.n.152/2006, con ripristino dello stato dei luoghi. L'occupazione del suolo è soggetta al pagamento della TOSAP, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione.

Art. 8 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

2. E' permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art.8 della Costituzione.

3. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 9 - Fiori, corone ed altri omaggi ai defunti

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive (non più alti di cm. 30) e non fuoriescano dal perimetro della tomba; in tal caso dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati o, in loro mancanza, dal custode o da altro personale incaricato dal Comune.
2. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre fiori solo nelle apposite fioriere applicate sui loculi lasciando liberi i vialetti sia per le pulizie routinarie sia per consentire il libero spostamento delle scale utilizzate per accedere ai loculi delle file più in alto. Sarà compito del custode o del personale incaricato presso il cimitero eliminare qualunque diverso ostacolo.
3. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti eliminare piante o fiori secchi da tombe o loculi; in mancanza provvederà il custode o altro personale incaricato.
4. E' fatto obbligo all'impresa funebre di rimuovere e smaltire tutto ciò che viene lasciato nelle aree cimiteriali a seguito di esequie entro il giorno successivo all'evento, comprese le corone e le ghirlande di fiori.
5. La Polizia locale, addetta all'osservanza del presente regolamento, qualora riscontri irregolarità a tale obbligo, provvederà ad irrogare al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dalla legge. Il Comune provvederà in proprio alla rimozione e allo smaltimento dei materiali oggetto della sanzione, addebitando al trasgressore i costi sostenuti, fatta salva la sanzione amministrativa.

Art. 10 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo.
2. Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta; sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa una fotografia, un porta fiori ed una lampada.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la data di morte ed eventuali rituali espressioni brevi.
4. È fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
6. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 11 – Fiori, piante, ceri e materiali ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza, tale da rendere indecorosi i giardinetti ed i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. Il responsabile dell'ufficio competente dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi e ne impediscono la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicono all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori di arredo alle tombe.
4. E' fatto divieto assoluto di modificare la sagoma delle lapidi mediante l'apposizione di mensole o altri manufatti non previsti dal presente regolamento, salvo quanto statuito dal precedente art.9, comma 2.

Titolo II

Denunce, cause ed accertamento di morte

Art. 12 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.
6. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'autorizzazione al seppellimento deve essere rilasciata, unitamente all'autorizzazione al trasporto, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre.
7. Il comune, anche in consorzio con Comuni limitrofi, concorda con l'Aziende sanitaria locale l'istituzione di un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13 - Sala per autopsie

1. Il Comune non è dotato di una sala per autopsie conforme ai requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie previsti dall'art.66 del D.P.R.n.285/1990 e, pertanto, all'occorrenza si avvarrà di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Art. 14 - Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile. La stessa autorizzazione è necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla ASL locale.
3. I permessi di cui sopra devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero o al personale incaricato presso il cimitero e da questi conservati.

Titolo III

Imprese di pompe funebri - trasporti funebri - feretri

Art. 15 – Norme sul trasporto in generale

1. Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato:
 - a cura e carico della famiglia attraverso apposite ditte specializzate;
 - a carico del Comune in casi eccezionali ed autorizzati dal Responsabile del Servizio.

2. Il transito dei carri funebri deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sindacali sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consiglino diversamente, previo consenso del Comando della Polizia locale.

3. Il Comune, nel caso di defunto appartenente a famiglia indigente o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, fornisce gratuitamente il feretro per l'inumazione del cadavere, il trasporto funebre e la sepoltura, secondo le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale per i trasporti funebri.

Art. 16 – Imprese di pompe funebri – Autorizzazione - Funzioni

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.

2. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

3. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990.

4. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

5. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile comunale.

6. Le imprese funebri per essere autorizzate dal Comune ad effettuare i trasporti funebri nell'ambito del proprio territorio devono possedere in via continuativa e funzionale i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui il comma 2° dell'art. 9 Legge Regionale 12/2001 s.m.i., ed il Codice delle attività e delle imprese funebri (Allegato A alla L.R. n.12/2001) in particolare:

a) Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;

b) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

d) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

e) documentazione che attesti il rispetto della legge 81/2008, in materia di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, **nonché iscrizione all'INPS ed all'INAIL per i dipendenti ed essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali;**

f) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

g) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

7. Lo sportello Unico per le Attività Produttive del Comune provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'Impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2, dell'art.9 della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013.

8. L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art.23 del D.P.R. 285/1990 anche per le salme dirette ai cimiteri comunali, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio di trasporto funebre.

9. Le Imprese esercenti l'attività di trasporto funebre sul territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare all'ufficio comunale preposto idonea certificazione attestante la dotazione organica dell'impresa.

10. In mancanza le stesse non potranno esercitare l'attività di che trattasi sul territorio.

11. L'Impresa munita della sola autorizzazione di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentari, per la vendita di articoli e casse funebri, e l'Impresa munita della sola autorizzazione di agenzia affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. potranno svolgere esclusivamente la sola vendita di articoli e casse funebri e lo svolgimento delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre. La stessa Impresa, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni, non può eseguire trasporti funebri.

12. I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui sono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazioni, apposizioni d'idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, artt.30 e 31).

13. L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente ed accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

Art. 17 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese **funebri**:

- a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
- c) esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- d) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;**
- e) l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni, ecc.;**
- f) l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;**
- g) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;**
- h) di sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta**

solo se debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dai commi precedenti;

i) di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;

l) di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;

m) di utilizzare personale che, nell'esercizio delle funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera;

n) di chiedere mance.

2. Per la violazione dei suddetti divieti si applicano le sanzioni di cui all'art.8 bis della legge regionale 24 novembre 2001, n.12, come modificata dalla L.R. n.7 del 25 luglio 2013.

Art. 18 - Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nel territorio del Comune di Trentinara il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dalla legge Regione Campania 24/11/2001, n.12 e s.m.i..

5. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

6. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

7. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

8. L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme e propone al Comune i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

9. Il Responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere ne dà notizia alla polizia municipale per l'organizzazione degli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 19 - Trasporti funebri a carico del Comune

1. La spesa per il recupero e il relativo trasporto all'obitorio, all'Istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico sarà a carico del Comune.

2. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto al comma 2, dell'art.35 – feretro), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa.

Art. 20 - Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e viceversa.

1. Per il trasporto da e per l'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune la salma deve essere racchiusa in duplice cassa.
2. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, con le norme stabilite dalla Delibera di Giunta Regione Campania n.1948/2003.

Art. 21 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio interessato.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Responsabile del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:
 - a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL;
 - b) trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).
4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 22 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e dell'autorizzazione al trasporto funebre di cui all'art.23 del D.P.R. 285/90 nonché del verbale di sigillatura del feretro, con il quale il trasportatore attesta che il feretro, prima della partenza è stato confezionato e sigillato correttamente.
2. Il Responsabile del Cimitero che riceve il feretro, oltre a controllare e conservare la suddetta documentazione deve anche verificare la integrità del feretro ricevuto.
3. **Per il trasporto di cadavere da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. n.285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattanti internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro.**

Art. 23 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive.

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni di legge.
2. È consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico atto dell'organo competente del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune oppure da/o per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio competente.
2. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
3. Per essere trasportati, le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 26 - Tariffe dei trasporti funebri

1. Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato "A" della legge regionale n.12/2001.
2. La mancata affissione a vista, all'interno dell'Agenzia, dell'elenco completo delle diverse tipologie di funerali con i relativi costi, comporterà una sanzione pecuniaria di € 309,87, così come previsto per la violazione dell'art.180,1° comma, del T.U.L.P.S. n.773/31.
3. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo.

Art. 27 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente caratteristiche a norma di legge.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art. 28 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, alla presenza dell'incaricato al trasporto dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio il quale redige apposito verbale nel quale si assume specificamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, apponendo apposito sigillo a garanzia dell'integrità del feretro confezionato.
2. **L'azienda sanitaria locale effettua verifiche delle operazioni di cui al comma precedente solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.**

Art. 29 - Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, in modo indelebile, il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma contenuta.

3. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed altri eventuali dati certi.

Titolo IV Cimitero e sepolture

Capo I - Cimiteri

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Il cimitero comunale è sottoposto alla vigilanza del competente ufficio.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria.

3. Sono riservate al personale addetto al cimitero ovvero a ditta incaricata, secondo le modalità e le caratteristiche descritte in apposito capitolato speciale d'appalto, le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti anatomici, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, esumazione, estumulazione, il servizio di luce votiva nonché quello di custodia previsti dalla legge.

Art. 31 - Ammissione al cimitero

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, nel cimitero comunale:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio nel Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri di persone morte fuori Comune ma che hanno avuto, durante la loro vita, la residenza nel Comune stesso;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;

e) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali fino al 3° grado di persone residenti in questo Comune;

f) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate concessionarie di cellette-ossario;

g) le salme, tumulate in altri cimiteri, del coniuge o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Trentinara.

2. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.

3. I requisiti di residenza devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; i requisiti di parentela devono essere attestati mediante autocertificazione indicante il rapporto di parentela legittimante la concessione.

4. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigente e quindi si considera il rapporto matrimoniale e familiare esistente al momento del decesso; i conviventi more uxorio non sono considerati coniugi.

5. L'elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1) è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto.

Art. 32 - Piano regolatore

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali (dieci anni).
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età devono essere conformi alle disposizioni di legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o collettività.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...).
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 33 - Divisione del cimitero in aree

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune
 - b) ossario comune
 - c) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - d) loculi per tumulazione individuale costruiti dal Comune per gruppi famiglia
 - e) loculi per tumulazioni individuali costruiti dal Comune in colombari
 - f) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi
 - g) cellette ossario.
2. Non è prevista la concessione di lotti di terreno per la costruzione di tombe di famiglia. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le concessioni di lotti di terreno rilasciate in precedenza.

Capo II - Inumazione e tumulazione

Art. 34 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve essere obbligatoriamente dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, per ragioni di ordine e per la successiva comoda operazione di esumazione.
2. La superficie dei campi di inumazione del cimitero è calcolata con il fine di avere un'estensione sufficiente a ricevere le inumazioni per almeno un decennio. Nel calcolo si tiene conto dei seguenti elementi:
 - numero delle salme mediamente inumate nell'ultimo decennio
 - numero di estumulazioni destinate alla inumazione nello stesso periodo
 - superficie delle fosse al lordo delle fasce di rispetto tra fossa e fossa.

3. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità e deve distare da quelle contigue o vicine almeno 50 cm. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi atti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

4. Per le inumazioni devono essere utilizzate casse di legno il cui spessore non deve essere inferiore a 2,5 cm.. Non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli o aperture di opportune dimensioni.

5. Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita e vengono assegnate gratuitamente.

7. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a 10 (dieci) anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di 5 (cinque) anni.

8. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di 5 (cinque) anni.

Art. 35 - Cippo

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici e numero progressivo.

2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

Art. 36 - Sepolture a tumulazione

1. La tumulazione, che non può essere inferiore a venti anni, è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, quella esterna di legno, il cui spessore non deve essere inferiore ai 2,5 cm., e l'altra, interna, di metallo, il cui spessore non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco e a 1,5 mm. se di piombo (art.30 del D.P.R. 10.09.90 n.285).

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le principali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90).

4. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata trentennali, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

5. Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco.

6. La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori, e si farà constare da apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

Art. 37 - Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:

a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;

b) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori.

2. Una volta inumate, le salme di cui sopra non possono essere esumate per essere di nuovo tumulate se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.

3. Con modalità analoghe è consentita la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali o di urne di ceneri.

4. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati, alla presenza del medico responsabile dell'ASL.

Capo III - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 38 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.

3. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione della esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

5. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria; l'elenco deve essere messo a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente.

6. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate tempestivamente alle persone che hanno presentato domanda.

7. L'esumazione si definisce straordinaria quando è effettuata in anticipo rispetto alla scadenza. Essa può essere eseguita:

-dietro ordine dell'autorità giudiziaria

-per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione

8. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecnico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

9. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, o quando si tratti di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria competente dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

10. Le esumazioni ordinarie e quelle straordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista dalla Giunta Comunale in tariffa.

11. In applicazione dell'art.12 Legge regionale n.19 del 27.07.2004 le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (luglio e agosto).

12. Le medesime esumazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve particolari situazioni per le quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere il parere igienico sanitario.

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del termine ventennale; nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali sono l'inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, e la cremazione;

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del termine predetto. Si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune, o per cremarlo, alla presenza del responsabile dell'ASL.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali comunali o, in caso di esternalizzazione del servizio, degli addetti incaricati dalla ditta; le operazioni di estumulazione sono coordinate in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

3. Le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista dalla Giunta Comunale in tariffa.

Art. 40 - Collocamento delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 41 - Rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli artt.4, 12 e 13 del DPR 15.07.2003, n.254 e dal D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i..

Capo IV – Cremazione

Art. 42 - Cremazione

1. Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi alla cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e, precisamente, alla Legge 30 marzo 2001 n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla Legge della Regione Campania n.20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e alle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

2. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 44 - Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto sulla base della normativa vigente.
2. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 45 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente.
2. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
3. Il responsabile del servizio competente, l'A.S.L. e il custode del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art.411 del Codice Penale.

Art. 46 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata, inumata, conservata all'interno del cimitero o consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.3 della legge n.130/2001.

Art. 47 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n.130/2001 art.3 comma 1, lettera b), 3 e 4.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge Regione Campania n.20/2006.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge Regione Campania n.20/2006 art.2 comma 4).

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80, comma 6 del D.P.R. n.285/1990). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 48 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi e con le modalità indicati dalla legge n.130/2001 e dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 49 - Verbale di consegna - Registro

1. La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal custode del cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte, quella di cremazione ed il luogo ove è stata depositata l'urna.

Titolo V Concessioni

Art. 50 – Tipi e durata delle concessioni

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, stabilita dalla Giunta. Le relative concessioni sono le seguenti:

-tombe individuali (loculi a tumulazione frontale o laterale): durata della concessione fissata in **anni 30** rinnovabile;

-cellette ossario: durata della concessione fissata in **anni 99** rinnovabile.

2. Prima della scadenza di tale periodo, gli interessati dovranno chiedere il rinnovo della concessione. In assenza di richiesta, la concessione decade.

3. Il rinnovo sarà autorizzato, previa verifica della regolarità della successione e pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

4. I concessionari di cappelle di famiglia o loro successori od aventi diritto devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella.

5. Il diritto di sepoltura è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia e ai conviventi ovvero, in caso di persona giuridica, alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

8. Può, altresì, essere consentita, su richiesta da parte dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

9. Il progetto per la realizzazione della cappella dovrà essere conforme alle linee guida che disciplinano l'estetica delle cappelle.

10. Durante l'esecuzione dei lavori vanno adottate tutte le cautele tese alla salvaguardia dei visitatori delle aree cimiteriali. Il cantiere deve essere tenuto nell'ordine più assoluto. La Polizia Municipale, addetta all'osservanza del presente regolamento, qualora dovesse riscontrare abbandono di calcinacci, tavole, chiodi, bottiglie, materiali vari, ecc., irrogherà al trasgressore in solido con il concessionario la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

11. Dall'assegnazione del suolo alla realizzazione della cappella è a carico del concessionario mantenere in perfetto stato di decoro l'area. Il Comune, in caso di inosservanza del presente precetto, potrà sostituirsi al concessionario provvedendo alla pulizia con proprio personale o

con ditta incaricata, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del concessionario forfettariamente determinato in euro 10,00 per ogni mq. di area oggetto della pulizia, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa come per legge. Presso il Comune sarà disponibile la documentazione (relazione + rilievi fotografici) comprovanti lo stato di degrado dell'area per la visione da parte del concessionario,

12. E' fatto divieto di utilizzare energia elettrica ed acqua allacciandosi alle utenze comunali. L'autore della violazione sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

13. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Comune, in base ai seguenti criteri: - per i loculi, per numeri consecutivi, in linea verticale, procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso della fila verticale successiva;

-per le aree, a scelta del richiedente, in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

14. In caso di necessità di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco o suo delegato, autorizza la cessione temporanea e gratuita del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario.

15. Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 51 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di loculi in perpetuo o di tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 52 – Rinunce

1. I concessionari possono dichiarare, in forma scritta, la loro irrevocabile rinuncia personale e per i propri aventi causa alla concessione. La rinuncia non può essere a favore di terzi che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo eventualmente il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante.

3. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della seguente somma:

-per le concessioni dalla durata di 99 anni in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per le concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, aumentato fino a due/terzi della medesima tariffa in base allo stato di conservazione e del suo riutilizzo, sulla scorta della valutazione dell'Ufficio tecnico comunale.

4. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la riassegnazione avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la rinuncia.

7. Il costo delle concessioni così riassegnate sarà determinato secondo le ultime tariffe vigenti decurtate del 10%.

Art. 53 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente.
3. Di tale revoca l'Amministrazione deve dar notizia al concessionario, ove sia possibile almeno un mese prima o, in caso di irreperibilità, mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. In tale giorno, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini massimi fissati;
 - d) nei casi indicati dall'art.50, comma 5;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 55 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, il Comune provvede collocandoli, rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo pretorio e nel cimitero del provvedimento.

Titolo VI

Lavori privati nei cimiteri

Art. 56 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano programmate dal Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi delle necessarie autorizzazioni (permesso di costruire, scia, ecc.).
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

5. L'impresa esecutrice dei lavori deve essere in possesso, oltre che delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, anche del personale necessario in regola con le norme sul lavoro. A tal fine le stesse imprese, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., per l'attività da svolgere, devono possedere:

- a) documento previsto dal D.Lgs.n.81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- b) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro e dichiarato nel documento di cui al punto a).

6. La sussistenza dei requisiti delle imprese sarà verificata periodicamente da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 57 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, previa acquisizione dei pareri necessari, nel rispetto delle prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 e del D.M. 8.1.2008 nonché della L.R. n.9/1983 s.m.i.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1).

6. Per le lapidi si utilizzeranno preferibilmente:

- a) manufatti di marmo di Carrara di colore bianco per i loculi a tumulazione singola;
- b) manufatti di marmo o granito di colore chiaro del tipo Carrara, Rosa del Portogallo, Botticino.

Art. 58 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 59 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella realizzazione di opere all'interno del cimitero, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato onde evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o deteriorare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 60 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

2. In caso di impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione del cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse e dei manufatti di transito.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 61 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici deve essere adeguato agli orari di apertura del cimitero.

2. È vietato lavorare nei giorni prefestivi, festivi, durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio preposto.

Art. 62 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale versato. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso Ufficio Tecnico provvede a valutare i danni arrecati e a quantificare il risarcimento che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Titolo VII

Servizio di illuminazione votiva

Art. 63 – Modalità di gestione

1. L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio.

2. Le relative tariffe di utenza saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 64 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre l'assegnazione sia di aree destinate alla inumazione sia di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di uomini illustri o cittadini benemeriti che si siano distinti per opere o per servizi resi alla comunità.

Art. 65 - Mappa

1. Presso l'ufficio competente è tenuto un registro, cartaceo o informatico, delle sepolture per l'aggiornamento continuo della posizione delle concessioni e dei concessionari.
2. In mappa, ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
3. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
4. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per coloro che abbiano già ricevuto in assegnazione un'area con apposito provvedimento amministrativo, pur se nelle more della stipula del relativo contratto, il termine quinquennale stabilito all'art.50, comma 4, del presente regolamento, decorre dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 67 - Concessioni pregresse

1. Per quanto riguarda la durata, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'ufficio competente.

Art. 68 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 69 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n.285.

Art. 70 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.